

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

- con PEC del 31.01.2025 chiedeva la liquidazione di n. 7 BFP, tre appartenenti alla serie AD e quattro nei quali il timbro era stato apposto in modo da rendere impossibile la lettura della serie;
- l'intermediario chiedeva copia leggibile dei buoni, ma parte ricorrente replicava che i buoni in suo possesso presentavano parti non leggibili per responsabilità esclusiva dell'intermediario, rinnovando l'invito a liquidarli;
- non riceveva tuttavia alcun riscontro;
- chiede la liquidazione dei buoni.

L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente:

- l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito, eccepisce quanto segue:

- la parte ricorrente non allega copia leggibile dei buoni di cui chiede il rimborso, rendendo impossibile una loro compiuta identificazione e non assolvendo all'onere della prova gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
- ciò premesso, ritiene di poter identificare i BFP allegati come appartenenti alle serie AD (n. 5 BFP) e AE (n. 2 BFP);
- la serie a termine AD, istituita con apposito D.M. del 23/07/1987 e collocata dal 01/10/1987 al 31/10/1995, ha durata di 11 anni dalla data di sottoscrizione;
- la serie a termine AE, istituita con apposito D.M. del 13/10/1995 e collocata dal 01/11/1995 al 28/10/1996, ha durata di 12 anni dalla data di sottoscrizione;
- il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza puntuale;
- considerato che il BFP più recente tra quelli allegati risulta sottoscritto nel 1996 e ha durata di 12 anni, la sua scadenza era prevista nel 2008, mentre la prescrizione è maturata nell'anno 2018; gli altri buoni si sono evidentemente prescritti in data anteriore;
- il rimborso dei BFP è stato richiesto solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale, in quanto il primo reclamo è stato effettuato in data 31.01.2025; la liquidazione è stata quindi negata nel pieno rispetto della legge;
- non sono stati provati atti interruttivi della prescrizione anteriori al reclamo;
- richiama l'ordinanza n. 16459.2024 della Corte di Cassazione, I Sez. del 13.06.2024, la quale ha statuito che «In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)» (Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023)";
- eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF con riferimento a eventuali domande risarcitorie derivanti dall'asserita mancata consegna del F.I.A.;
- conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente replica quanto segue:

- sussiste la piena competenza temporale e per materia dell'ABF;
- sostiene che i BFP prodotti sono sufficientemente leggibili, che non è in grado di fornire altre copie e che in ogni caso la loro scarsa leggibilità dovrebbe essere imputata all'intermediario che ha rilasciato i titoli;
- insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'intermediario resistente, effettuate ulteriori verifiche in merito alla controversia di cui trattasi, tenuto conto delle ulteriori contestazioni/osservazioni presentate dalla ricorrente, conferma in questa sede quanto già riscontrato nelle precedenti memorie difensionali, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. - La questione oggetto di controversia attiene al rimborso di BPF rispetto ai quali l'intermediario ha eccepito la prescrizione del diritto.

2.- In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall'intermediario resistente.

3.- La prima di esse è basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i BPF. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di BPF, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

Ad ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, occorre precisare che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i BPF ai prodotti finanziari, non appare convincente sia per ragioni di stretto diritto positivo

sia per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità.

Sul piano dogmatico, infine, deve precisarsi che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il BPF sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, ad un prodotto finanziario.

L'eccezione, quindi, deve essere disattesa anche alla luce della recente decisione n. 4556 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento che ha ribadito e consolidato tale orientamento.

4.- Nel caso in esame, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto concernente un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso stesso.

Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

In questa prospettiva occorre rilevare che il ricorso in esame, rientra nel regime delle nuove Disposizioni, le quali escludono dal perimetro di competenza dell'Arbitro le operazioni e comportamenti precedenti di sei anni la data di proposizione del ricorso.

Tenuto conto di quanto precede, il principio affermato dal Collegio di coordinamento – secondo cui per radicare la competenza dell'arbitro occorre distinguere tra controversie riguardanti vizi genetici del rapporto giuridico e controversie riguardanti momenti esecutivi e singoli effetti del contratto/rapporto – costituisce idoneo parametro anche per circoscrivere la competenza dell'Arbitro secondo le nuove Disposizioni.

Pertanto, considerato che il rimborso del titolo è stato rifiutato entro il periodo del sesto anno antecedente il ricorso deve ritenersi ammissibile.

5.- Nel merito, la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti riguarda BPF della serie AD che è stata collocata fino al 31.10.1995, mentre la serie AE è stata collocata fino al 28.10.1996.

6.- In punto di diritto, sulla questione oggetto di lite occorre rilevare che:

- il D.M. 23.07.1987 stabilisce che i BFP della serie AD “avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.”;

- il D.M. 13.10.1995 stabilisce che i BFP della serie AE “avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.”;
- l’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che “i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- la norma transitoria di cui all’art. 10, co. 2 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8;
- con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell’art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 5 dicembre 2003 (“Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni”), la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato;
- il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”), stabilisce all’art. 23 che “Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile”;
- il Collegio di coordinamento con la decisione n. 6196 del 24 maggio 2024 ha affermato che “alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”. Il Collegio di coordinamento ha altresì chiarito che “non si possono ricavare indicazioni contrarie neppure dal testo dei buoni [...], che fissa la decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità: infatti, tale decorrenza è in ogni caso espressamente riferita al previgente termine di 5 anni di cui alla normativa all’epoca applicabile; la previsione negoziale, poi, in quanto tale, non potrebbe prevalere su una previsione legale (art. 2936 c.c.)”. In senso conforme, Cass. n. 19243 del 7 luglio 2023 e Cass. n. 23006 del 28 luglio 2023;
- tra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. rientrano impedimenti materiali all’esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l’esistenza stessa del diritto – e a fortiori circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. Coll. Roma, dec. n. 10926/18).

7.- Dai rilievi svolti riguardo al BFP oggetto di controversia risulta che: la sottoscrizione del più recente tra di essi risale all’anno 1996 (serie AE, durata 12 anni), sebbene l’esatta data di emissione non sia leggibile; la scadenza risale all’anno 2008; pertanto, il termine prescrizionale è maturato nell’anno 2018; per gli altri BFP, essendo stati emessi in data anteriore e avendo durata inferiore (serie AD, 11 anni), è sicuramente maturato il periodo prescrizionale; il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, in data 25.01.2025.

Pertanto, all’esito dell’esame istruttorio risulta che il termine di prescrizione è inutilmente maturato in assenza di evidenza di atti interruttivi.

La domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti non può dunque essere accolta risultando fondata l'eccezione di prescrizione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE